

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 Agosto 2006 , n. 18

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ai titoli I "Disposizioni Generali" e VI "Sanzioni, norme transitorie e finali" della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

1. Al titolo I della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'Art. 1 e' aggiunto il seguente:

"9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni con ferite ai sensi della presente legge.";

b) il comma 1 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:

"1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprieta'; possono, tuttavia, conferire tale proprieta', anche in forma associata, esclusivamente a societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le societa' non possono essere costituite nella forma di societa' consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a societa' quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.";

c) dopo il comma 1 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:

"1-bis. Possono partecipare alle societa' di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette societa' puo' essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare

diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.";

d) il comma 2 dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti e' separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attivita' di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrita' delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.";

e) dopo il comma 6 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:

"6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilita' di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalita' e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, cosi' da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalita' che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformita' con le disposizioni del presente comma.";

f) il comma 1 dell'Art. 13 e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.";

g) dopo l'Art. 13 e' aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis (Potere sostitutivo della Regione). - 1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, anche riuniti in Autorita' d'ambito, in caso di accertata inattivita' nel compimento di atti obbligatori per legge.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario ad acta e' nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.".

2. Al titolo VI della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'Art. 54 e' sostituito dal seguente:

"5. L'attivita' sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonche' l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorita' per i profili di rispettiva competenza.";

b) al comma 1 dell'Art. 55 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'Art. 3, comma 4.";

c) il comma 15 dell'Art. 55 e' abrogato.

Art. 2.

Modifiche al titolo II "Gestione dei rifiuti" della legge regionale n. 26/2003

1. Al titolo II della legge regionale n. 26/2003 in materia di gestione dei rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'Art. 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalita' con l'introduzione della tassa sul sacco.";

b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'Art. 16 e' sostituito dal seguente:

"1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'Art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;"

e) le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 16 sono abrogate;

d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'Art. 16 e' aggiunta la seguente:

"h-bis) lo svolgimento delle attivita' attribuite alle autorita' competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1Â° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno dellacomunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.";

e) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'Art. 17 e' sostituito dal seguente:

"1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali e' utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997 aventi potenzialita' superiore a 3 MW elettrici;"

f) al comma 2 dell'Art. 23 e' soppresso, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica";

g) il comma 2 dell'Art. 14 e' sostituito dal seguente:

"2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente titolo e sulla base dei criteri di economicita', efficienza, efficacia e trasparenza.".

Art. 3.

Modifiche al titolo III "Disciplina del settore energetico" della legge regionale n. 26/2003

1. Al titolo III della legge regionale n. 26/2003 in materia di disciplina del settore energetico sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere c) e d) del comma 1 dell'Art. 27 sono sostituite dalle seguenti:

"c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).";

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'Art. 28 sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera c) e dell'Art. 44, comma 1, lettera h);

e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all'Art. 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non fidenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal comune ai sensi dell'Art. 52 sexies del citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001";

c) la lettera f) del comma 1 dell'Art. 29 e' sostituita dalla seguente:

"f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'Art. 10 del decreto legislativo n. 164/2000";

d) dopo l'Art. 33 e' aggiunto il seguente:

"Art. 33 bis (Disposizioni particolari). - 1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza; la gara di cui al comma I del decreto legislativo n. 164/2000 e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall'Art. 2, comma 2.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 14 del decreto legislativo n. 164/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell'Art. 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio.".

Art. 4.

Modifiche al titolo V "Disciplina delle risorse idriche" della legge regionale n. 26/2003

1. Al Titolo V della legge regionale n. 26/2003 in materia di disciplina di risorse idriche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'Art. 42 e' abrogato;

b) il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 43, e' sostituito dal seguente:

"1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'Art. 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della

direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);";

c) il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'Art. 43 e' sostituito dal seguente:

"5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del regio decreto 1775/1933;"

d) la lettera d) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla seguente:

"d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'Art. 52, comma 4;"

e) la lettera f) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla seguente:

"f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del regio decreto n. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;"

f) la lettera h) del comma 1 dell'Art. 44 e' sostituita dalla seguente:

"h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.";

g) il comma 3 dell'Art. 46 e' sostituito dal seguente:

"3. La giunta regionale definisce le modalita' di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilita' e fruibilita', in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.";

h) al comma 1 dell'Art. 47, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

"La provincia e il comune di Milano hanno la facolta' di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della citta' di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della giunta regionale";

i) il comma 1 dell'Art. 48 e' sostituito dal seguente:

"1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della citta' di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorita' d'ambito, di seguito Autorita', nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il comune di Milano nelle forme di cui all'Art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.";

l) alla lettera d) del comma 2 dell'Art. 48 sono soppresse le parole: "e dal relativo modello gestionale e organizzativo";

m) la lettera f) del comma 2 dell'Art. 48 e' sostituita dalla seguente:

"f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;"

n) dopo la lettera i) del comma 2 dell'Art. 48 e' aggiunta la seguente:

"i-bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'Art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato";

o) il comma 3 dell'Art. 48 e' sostituito dal seguente:

"3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorita' in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con lo presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.";

p) l'Art. 49 e' sostituito dal seguente:

"Art. 49. (Organizzazione del servizio idrico integrato.) - 1. L'Autorita' organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attivita' di gestione delle reti dall'attivita' di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorita' dell'ambito della citta' di Milano, che organizza il servizio secondo le modalita' gestionali indicate dall'Art. 2.

2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle societa' di cui all'Art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprieta' delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, cosi' come definita dall'Art. 2, comma 4, e' affidata:

a) a societa' partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti locali che la controllano;

b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

4. L'affidamento dell'erogazione, cosi' come definita dall'Art. 2, comma 5, avviene con le modalita' di cui alla lettera a) del comma 5 dell'Art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000. Nel caso di cui all'Art. 47, comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attivita' inclusi nella gestione di reti e impianti, nonche' quelli facenti parte dell'erogazione del servizio.";

q) al comma 1 dell'Art. 50 sono soppresse le parole: "a favore dell'Autorita";

r) al comma 3 dell'Art. 50 sono soppresse le parole: "all'Autorita";

s) dopo il comma 3 dell'Art. 51 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorita', individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalita' previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 20/1989 e' integrato da esperti del settore idrico.";

t) il comma 2 dell'Art. 52 e' abrogato;

u) il comma 4 dell'Art. 52 e' sostituito dal seguente:

"4. La giunta regionale, in attuazione dell'Art. 89 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracanonici comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani', con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati";

v) dopo il comma 4 dell'Art. 52 e' inserito il seguente:

"4 bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalita' per individuare e attuare i suddetti interventi.";

z) il comma i dell'Art. 53 e' sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalita' per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.".

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'Art. 2, comma 6-bis, ed all'Art. 33-bis della legge regionale n. 26/2003 si applicano agli affidamenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l'ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all'ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.

3. Fino all'entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 26/2003, la Regione rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'Art. 16, comma 1 della citata legge regionale, come modificata dalla presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorita' competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d. lista Rossa) del regolamento CEE 259/1993.

5. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 26/2003, la giunta regionale assicura le funzioni e le attivita', finalizzate alla tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale con le modalita' di cui all'Art. 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

6. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni aderiscono all'Autorita' d'ambito di cui all'Art. 48 della legge regionale n. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale interviene ai sensi dell'Art. 13-bis della legge regionale n. 26/2003.

7. Le Autorita' d'ambito esercitano la competenza di cui all'Art.

48, comma 2, lettera i-bis) della legge regionale n. 26/2003 successivamente all'affidamento dell'emgazione del servizio.

8. Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, e' consentita, in deroga a quanto disposto dall'Art. 49 della legge regionale n. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e di impianti mediante una pluralita' di societa' proprietarie ai sensi dell'Art. 2, comma i della medesima legge regionale, a condizione che ciascuna di esse sia proprietaria, alla data del 31 dicembre 2005, di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti nelle attivita' di acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240 mila abitanti equivalenti nell'attivita' di depurazione. In caso di mancata aggregazione tra tali soggetti in una societa' unica di ambito, le relative gestioni cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2011, senza necessita' di apposita deliberazione. In tale ipotesi, l'Autorita' affida, entro i sei mesi successivi, la gestione delle reti e degli impianti con le modalita' previste dalla normativa vigente, prevedendo il subentro dell'affidatario nei contratti di finanziamento stipulati dalle societa' di cui al presente comma e precedentemente autorizzati dall'Autorita'.

9. Fermi restando gli effetti degli affidamenti gia' deliberati dalle Autorita' di ambito, l'obbligo di separazione di cui al comma 1 dell'Art. 49 della legge regionale n. 26/2003 non si applica alle Autorita' che, alla data del 10 luglio 2006, abbiano gia' approvato il Piano d'ambito e deliberato di procedere, anche successivamente, all'affidamento della gestione integrata ai sensi dell'Art. 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 267/2000. La presente disciplina si applica anche in caso di affidamento a favore di una pluralita' di soggetti, purché tale scelta sia stata operata nel rispetto di quanto disposto dal regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Ripartizione dei segmenti di attivita' tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'Autorita' d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralita' di soggetti, in attuazione dell'Art. 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).

10. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprieta' delle reti e degli impianti alle societa' di cui al comma 8.

11. La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall'Autorita' nel piano d'ambito e' effettuata, esclusivamente, dalla societa' di cui all'Art. 49 della legge regionale n. 26/2003, ovvero dalla societa' di cui al comma 8.

12. Il regolamento di cui all'Art. 51, comma 3 bis, della ir. 26/2003 e' approvato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Il conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai sensi della presente legge, comprende anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attivita' stromentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla flormativa regionale e in base a tempi, modalita' e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.

Art. 6.

Norma di interpretazione autentica

1. Le autorizzazioni di cui all'Art. 17, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale n. 26/2003 sono rilasciate indipendentemente dai piani provinciali di cui all'Art. 20 della citata legge regionale.

Art. 7.
Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese di cui all'Art. 4, comma 1, lettera s), di modifica dell'Art. 51 della legge regionale n. 26/2003, si provvede con successiva legge.

2. Alle spese di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d), di modifica dell'Art. 16 della legge regionale n. 26/2003, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.3.3.2.142 "Rifiuti" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

3. Alle spese di cui all'Art. 5, comma 13, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 6.3.1.2.147 "Reti e servizi di pubblica utilita" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, 8 agosto 2006

Formigoni

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/191 del 28 luglio 2006. Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

Nuovo testo degli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

Art. 1.
Finalita' e oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'Art. 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualita', efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equita' e solidarieta'. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche che costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalita' della prestazione e dalla accessibilita' dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualita' e quantita' alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani;
- b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;

c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;

d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunita' di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalita' di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarieta' e dei seguenti criteri generali:

a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;

b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche piu' elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;

c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;

d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;

e) garanzia della possibilita' di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;

f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi e' integrata con la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

9-bis. La giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Proprieta' e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprieta'; possono, tuttavia, conferire tale proprieta', anche in forma associata, esclusivamente a societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le societa' non possono essere costituite nella forma di societa' consortili ai sensi dell'Art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprieta' delle reti, degli

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo.

1-bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.

6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la

durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'Art. 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la conferenza delle autonomie locali:

- a) sono fissati nel rispetto della normativa statale standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'Art. 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante.

Art. 13.

Educazione e formazione nell'ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

Art. 14.

Sistema integrato di gestione dei rifiuti

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;

b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;

c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;

d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;

f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

3. È di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

Art. 15.

Funzioni dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'Art. 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'Art. 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale e le indicazioni contenute nei piani provinciali.

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'Art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la

diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalita' con l'introduzione della tassa sul sacco.

Art. 16.

Funzioni delle province

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997 spetta alle province:

a) l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;

b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, relative:

1) alle operazioni di smaltimento e recupero individuate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, con esclusione delle operazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), alle infrastrutture per la raccolta differenziata e alle operazioni di cui all'Art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

2) agli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997;

c) ...;

d) ...;

e) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati;

f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonche' il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;

g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'Art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi piu' comuni del proprio territorio;

h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'Art. 40 del decreto legislativo n. 22/1997 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonche' il riciclo dei materiali;

h bis) lo svolgimento delle attivita' attribuite alle autorita' competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio 1Â° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria con ferita e sulla attivita' di controllo.

Art. 17.

Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'Art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;

b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'Art. 27, comma 2, del decreto legislativo n.

22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per impianti:

1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del decreto legislativo n. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del decreto legislativo n. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3MW elettrici;

2) che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997;

3) che rientrano nelle categorie di cui all'Art. 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;

e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;

f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;

g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;

h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;

i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo n. 36/2003.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Art. 23.

Obiettivi di riciclo e recupero

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

a) raggiungimento del valore del 35% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, finalizzandola all'effettivo riciclo e recupero di materia, così come previsto dall'Art. 24 comma I, lettera c), del decreto legislativo n. 22/1997;

b) entro il 2005:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti; il 30% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul pro-capite, avviate a smaltimento in discarica, pari ad almeno il 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;

3) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 40%;

c) entro il 2010:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'Art. 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali). Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

Art. 27.

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;

b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;

c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo n. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'Art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

Art. 28.
Funzioni delle province

1. Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'Art. 30;

b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

c) a effettuare il controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

d) a esercitare le competenze di cui all'Art. 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;

e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale,

e-bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera c) e dell'Art. 44, comma 1, lettera h);

e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all'Art. 52-quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal comune ai sensi dell'Art. 52-sexies del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

Art. 29.
Funzioni della Regione

1. Spetta alla Regione:

a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'Art. 30;

b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;

c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;

d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili,

della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;

e) concedere i contributi previsti dall'Art. 13 del decreto legislativo n. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalita' indicate dai bandi regionali;

f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'Art. 10 del decreto legislativo n. 164/2000;

g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e ripotenziamento, nonche' alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione e' rilasciata con le modalita' indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);

h) disciplinare le modalita' e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;

i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'Art. 27, comma 1, lettera b).

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con prioritari' agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalita', le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione puo' avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e prio' affidare specifici incarichi all'IRER, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'Art. 7 della legge regionale n. 16/1996, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

Art. 42.

Funzioni dei comuni

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria.

2. ...

3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorita' d'ambito di cui all'Art. 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Art. 43.

Funzioni delle province

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualita' definiti dalla pianificazione di settore:

a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

1) scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde, ai sensi dell'Art. 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'Art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'Art. 56 del regio decreto n. 1775/1933;

4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'Art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999;

5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933;

b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attivita' sanzionatoria, prevista dal regio decreto n. 1775/1933 e dal decreto legislativo n. 152/1999;

c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'Art. 43, comma 3, del regio decreto n. 1775/1933;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'Art. 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attivita' antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'Art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997;

e-bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.

2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

Art. 44.

Funzioni della Regione

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

a) il coordinamento delle attivita' dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'Art. 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalita' per la tenuta e la pubblicita' delle banche dati;

d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'Art. 52, comma 4;

e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione

di acque comuni;

f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del regio decreto 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa all'aghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;

g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.

Art. 46.

Osservatorio regionale sulle risorse idriche

1. E' istituito l'osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'osservatorio risorse e servizi di cui all'Art. 4.

2. La giunta regionale, con le modalita' di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 16/1996, attraverso l'osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:

a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;

b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;

c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;

d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;

e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.

3. La giunta regionale definisce le modalita' di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilita' e fruibilita', in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CEE. La giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

Art. 47.

Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attivita' di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, e' organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della citta' di Milano. La provincia e il comune di Milano hanno la facolta' di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della citta' di Milano e di Milano provincia da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicita' del servizio, le Autorita' d'ambito interessate possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La

giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.

2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, le Autorita' interessate individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. A tale scopo articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'Art. 48, per interambiti.

Art. 48.
Autorita' d'ambito

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione le province e i comuni, per l'ambito della citta' di Milano il solocomune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorita' d'ambito, di seguito Autorita', nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il comune di Milano nelle forme di cui all'Art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Spetta all'Autorita':

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

b) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

c) la definizione, sulla base dello schema tipo regionale, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l'Autorita' e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;

d) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d'ambito;

e) la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita' di riparto tra i soggetti interessati;

f) il programma degli interventi infrastrutturali individuati nei piani d'ambito e i relativi oneri finanziari;

g) la vigilanza sulle attivita' poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, nonche' il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;

h) la definizione delle modalita' di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

i) l'individuazione degli agglomerati di cui all'Art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152/1999;

i-bis) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'Art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999 acquisito il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorita' in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei

componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 50.

Incentivi per opere e altri interventi agevolativi

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalita' di cui all'Art. 11, per l'attivita' di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere in infrastrutturali, nonche' per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le prioritaa di concessione dei medesimi e le relative modalita' di erogazione. Le prioritaa di concessione tengono conto di:

a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente da societa' di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la societa' destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorche' proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;

b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;

c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;

d) affidamenti congiunti per interambito;

e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione concede contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresia erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualita' idrica.

Art. 51.

T a r i f f a

1. L'Autorita', nel determinare il sistema tariffario d'ambito di cui all'Art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), tiene conto:

a) degli investimenti infrastrutturali effettuati dai comuni, che contribuiscono al miglioramento della produttivita', della qualita' e dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

b) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa e' riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita tra gli altri soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorita'.

3. La Regione, d'intesa con le Autorita' e l'UNCCEM, individua percentuali della tariffa destinate a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le prioritaa e le modalita' di realizzazione di tali interventi.

3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione

internazionale, che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorita', individua una percentuale della tariffa da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalita' previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente articolo. Ai fini del presente articolo, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 20/1989 e' integrato da esperti del settore idrico.

Art. 52.

Criteri generali per l'attivita' regolamentare

1. Per le finalita' e secondo i principi stabiliti dall'Art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;

c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;

d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonche' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del regio decreto n. 1775/1933;

f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

2. ...

3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal decreto legislativo n. 152/1999 e a quelli generali indicati dall'Art. 41 e privilegia in particolare la necessita' di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La giunta regionale, in attuazione dell'Art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracanonali comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati.

4-bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalita' per individuare e attuare i suddetti interventi.

5. La giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese

che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

Art. 53.

Disposizione particolari per le dighe

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalita' per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumita', in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.

2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svassi preventivi per motivi di emergenza, con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.

3. L'Autorita' competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, puo' prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilita' dello sbarramento e l'incolumita' pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.

4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.

5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

Art. 54.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da Euro 5.000 a Euro 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;

b) da Euro 5.000 a Euro 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'Art. 7, comma 2;

c) da Euro 1.000 a Euro 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'Art. 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal decreto legislativo n. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da Euro 1.000 a Euro 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'Art. 23, comma 2;

b) da Euro 500 a Euro 5.000 per il compimento di qualsiasi

azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);

b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da Euro 1.000 a Euro 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'Art. 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L'attività sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 152/1999 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza.

Art. 55. Norme transitorie

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'Art. 3, comma 4.

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'Art. 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'Art. 17, comma 1, lettera d).

5. La giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'Art. 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'Art. 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.

6. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'Art. 16, comma 2.

7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'Art. 25, comma 5, della legge regionale 1^o luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio

e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'Art. 16.

8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, e' approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La deliberazione della giunta regionale n. 66818 dell'11 aprile 1995 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.

10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'Art. 1, comma 3 della legge regionale n. 21/1993, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.

11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.

12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'Art. 31 bis della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla legge regionale n. 94/1980.

14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' approvato il regolamento regionale di cui all'Art. 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'Art. 22, comma 3.

15. ...

16. Il regolamento regionale di cui all'Art. 24, comma 3, e' approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

17. La Regione da attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la giunta regionale e' autorizzata a promuovere la trasformazione in societa' consortile a responsabilita' limitata con finalita' di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella societa' consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla giunta regionale a norma dell'Art. 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

17-bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda

societa' consortile di cui al comma 17.

17-ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle societa' di cui al comma ii e' assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.

18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i triteri di cui all'Art. 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS gia' adottato.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'Art. 45 e' effettuata in conformita' alle previsioni di cui all'Art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorita', delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque puo' presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorita' di bacino per l'espressione del parere. La giunta regionale, recepito il parere dell'Autorita' di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione e' il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. VII/402.

20. Le disposizioni statali attuative della direttiva 2000/60/CE sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell'Art. 23, comma 9-ter, del decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dall'Art. 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'Art. 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorita'.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'Art. 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.